Pubblicato il 10/07/2026

N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00131/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2023, proposto da V., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – Invitalia S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'annullamento

del provvedimento di decadenza reso in data 3 febbraio 2023 dalla Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

e notificato in pari data, in relazione alla "domanda n. ……. – Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a) allegato n. 1 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022" presentata dall'odierna ricorrente in data 13 ottobre 2022, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, esecutivi, consequenziali, ovvero di ogni altro atto, comunque connesso, prodromico e/o conseguente, pur non conosciuto dalla ricorrente in ogni stato e grado, anche in opposizione, impugnazione ed esecuzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – Invitalia S.P.A e della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2026 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 1 aprile 2023 e depositato in data 28 aprile 2023, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento negativo adottato in data 3 febbraio 2023 dalla Invitalia – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. in relazione alla "*domanda n. SSIB13A0000198 – Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a) allegato n. 1 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022*" presentata in data 13 ottobre 2022.

1.1 Espone la ricorrente che la propria domanda di ammissione non è stata presa in considerazione poiché ritenuta "*non valida ai sensi dell'articolo 8, comma 4 dell'allegato 1*

all'Ordinanza 25 del 30 giugno 2022, essendo stata firmata digitalmente dal solo Rappresentante *Legale OMISSIS, a fronte di uno Statuto che prevede la firma congiunta di entrambi i soci per le operazioni societarie che comportino prestazione di avalli, di fideiussioni e di ogni altro atto che comporti la prestazione di garanzie anche reali nell'interesse e/o favore di terzi e per le operazioni societarie che comportino una spesa superiore ad € 10.000,00*".

2. In data 3 maggio 2023 si è costituita in giudizio con memoria formale l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a.-Invitalia s.p.a., successivamente depositando scritto difensivo e documenti.

3. In data 4 maggio 2023 si è costituita in giudizio anche la Regione Abruzzo.

4. Con ordinanza n. 96 adottata all'esito della camera di consiglio del 10 maggio 2023 (non appellata), la Sezione ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: "*Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase, l'istanza cautelare non appare suscettibile di favorevole apprezzamento. Ritenuto, in particolare, che la domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente è stata sottoscritta soltanto da uno dei due legali rappresentanti della società in contrasto con le previsioni della lex specialis, nonché dell'art. 7 dello Statuto che prescrive la firma congiunta di entrambi i soci per le operazioni societarie che comportino una spesa superiore ad euro 10.000,00 (Diecimila/00); ritenuto che il programma di investimento della ricorrente, il cui valore complessivo è pari ad € 399.206,23, costituisce un'operazione societaria riconducibile nel perimetro delineato dall'art. 7 dello Statuto e, comportando una spesa di gran lunga superiore al limite indicato nella cennata previsione statutaria, richiedeva la firma congiunta di entrambi i soci; considerato che l'omessa sottoscrizione congiunta della domanda da parte di entrambi i legali rappresentanti non poteva essere sanata mediante soccorso istruttorio, tramutandosi l'assenza di detto requisito formale in un vizio radicale di inammissibilità/inesaminabilità della domanda che ha comportato, secondo le prescrizioni della legge di gara, l'arresto dell'iter valutativo; ritenuta, pertanto, l'insussistenza del fumus di fondatezza; ritenuto peraltro che dal provvedimento impugnato non emergono attuali e diretti profili*

di periculum in mora, avendo la ricorrente prospettato una perdita patrimoniale, come tale pienamente reintegrabile".

5. In vista della trattazione di merito Invitalia s.p.a. ha depositato documenti e memoria *ex* art. 73, comma 1, c.p.a.

6. All'udienza del 15 maggio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.

- "*Eccesso di potere. Violazione di legge. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione dell'avviso pubblico relativo alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma*".

La pronunciata decadenza dal beneficio, motivata sulla base della ritenuta inidoneità di rappresentanza di un socio rispetto all'intera compagine sociale onde sottoscrivere la domanda di ammissione, sarebbe illegittima essendo esplicitamente indicato nello statuto (art. 7) della società V. che "*l'amministrazione della società e la firma sociale spettano a entrambi i soci i quali potranno compiere, con firme disgiunte tra loro, gli atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione nell'interesse della società ma, con firma congiunta gli atti che comportano la prestazione di avalli, di fideiussioni e ogni altro atto che comporti la prestazione di garanzie anche reali nell'interesse e/o in favore di terzi. Ugualmente occorrerà la firma congiunta di entrambi i soci per le operazioni societarie che comportino UNA SPESA superiore ad € 10.000,00*".

Ogni socio sarebbe pertanto autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della società e la firma congiunta sarebbe richiesta solo per prestazioni di avalli, fideiussioni, prestazione di garanzie reali nonché per operazioni societarie comportanti una spesa superiore ad € 10.000,00 chiaramente intendendosi con il termine "spesa" un impegno negativo di cassa non sussistente nel caso della partecipazione al bando *de quo*.

- "*2. Eccesso di potere. Violazione di legge. Carenza e difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90. Violazione dell'avviso pubblico relativo alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma*".

L'Ufficio regionale avrebbe dovuto richiedere una integrazione della documentazione ritenuta mancante o le giustificazioni sottese alla sottoscrizione della partecipazione della domanda da parte di uno solo dei legali rappresentanti.

- "*3. Eccesso di potere. Violazione di legge. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, lett. B) della L. 241/90 e dell'art. 83, comma 9 del D.lgs n. 50/2016*".

La domanda di ammissione al finanziamento sarebbe stata in ogni caso certamente sanabile attraverso l'attivazione del soccorso istruttorio che avrebbe consentito la rettifica successiva delle dichiarazioni.

8. Invitalia s.p.a. ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Commissario *ex* art. 12 *bis*, comma, del D.L. n. 68/2022 sui giudizi amministrativi in materia di PNRR 1 e l'improcedibilità del gravame per mancata impugnazione, con connessa mancata necessaria integrazione del contraddittorio, della sopraggiunta ordinanza n. 49 del 29 aprile 2023, che ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi a beneficio, e delle successive ordinanze di modifica della graduatoria n. 79 pubblicata in data 19 dicembre 2023 e n. 90 pubblicata in data e 29 marzo 2024.

8.1 Nel merito la parte resistente ha eccepito l'infondatezza di tutti i motivi di diritto.

Contrariamente a quanto *ex adverso* rappresentato, il principio in base al quale è stata data applicazione al disposto dello Statuto che richiede la firma congiunta dei legali rappresentanti della Società è quello che riconduce il concetto di "spesa" all'impegno che il soggetto proponente assume mediante la presentazione della domanda di agevolazione rispetto al programma di spesa da realizzare.

Conseguentemente, sebbene la domanda non abbia comportato, di per sé, il sostenimento di spese, la medesima aveva per oggetto un programma di investimento del valore complessivo di € 399.206,23, ricadendo nella fattispecie di firma congiunta prevista dallo Statuto.

Proprio alla luce del suo Statuto, la società ricorrente doveva essere consapevole del fatto che entrambi i legali rappresentanti avrebbero dovuto sottoscrivere, con firma congiunta, la domanda di ammissione al beneficio.

Nel caso di specie non si sarebbe potuto applicare il soccorso istruttorio procedimentale in quanto la domanda della società ricorrente, per le ragioni sopra dette, non poteva essere, in radice, ritenuta esaminabile.

9. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per le ragioni che seguono.

9.1 La ricorrente non ha provveduto ad impugnare la sopraggiunta ordinanza n. 49 del 29 aprile 2023, pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell'ente preposto, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei soggetti ammessi a beneficio (v. docc. nn. 9, 10 e 11 depositati dalla parte resistente).

Neppure risultano essere state impugnate dalla società istante le successive ordinanze nn. 79 e 90 (pubblicate rispettivamente in data 19 dicembre 2023 e 29 marzo 2024), che hanno proceduto a modificare le predette graduatorie.

Da quanto sopra è derivato il consolidamento delle graduatorie e degli elenchi dei soggetti ammessi a beneficio, con la conseguenza che ogni decisione sull'atto gravato, che ha decretato la non esaminabilità della domanda di ammissione al beneficio presentata dalla ricorrente, risulterebbe *inutiliter data.*

La possibilità di impugnare gli atti prodromici non può tradursi in un esonero dall'onere di impugnare anche l'atto finale della procedura "*in quanto la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi dell'atto preparatorio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio, per*

cui, in mancanza, l'atto finale si consolida e non è più impugnabile" (Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4814; in termini analoghi, TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 17219/2023).

La mancata impugnazione della graduatoria non consente, peraltro, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2013, n. 1273; id., Sez. VI, 27 novembre 2012, n. 5986; Cons. St., sez. III, sent. 10 luglio 2019, n. 4858; id, Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11488; Cons. St., sez. II, 1° settembre 2023, n. 8136; in termini analoghi, cfr. inoltre, *ex multis*, TAR Lazio, Roma, sez. V, sent. 7 febbraio 2022, n. 1405).

10. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

11. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

Guido Gabriele, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO